



Cod. H41/H17/P2
Cod. MP/ne

Circolare n. 82

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale

Prot.: 0000653

Data: 01/07/2020

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esami di Stato
2020.**

Facendo seguito alla circ. del CNAPPC, n. 58 del 08/05/2020 relativa alla prova di esame di Stato per la prima sessione 2020, che come previsto dal D.M. n.57 del 29 aprile 2020, in deroga alle disposizioni normative vigenti, sarà costituita da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza, si allegano le Linee di Indirizzo predisposte dal CNAPPC e dalla CUIA (Conferenza Universitaria Italiana di Architettura).

Gli esami di Stato, nella prima sessione del 2020 si svolgeranno con un'unica prova orale e la suddetta prova orale dovrà vertere su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e dovrà accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Le Linee di Indirizzo e la circolare su citata n. 58/2020 hanno lo scopo di supportare le commissioni nell'approccio a questa nuova esperienza prevista per la prova di abilitazione professionale e allo stesso tempo per garantire un trattamento univoco a livello nazionale.

Dalle informazioni in nostro possesso, anche se al momento non vi è un dato ufficiale, il numero delle domande di partecipazione dei candidati sono molto superiori a quelle della sessione dell'anno scorso. Questa circostanza, in alcune sede di esami, necessita di un impegno, di attenta valutazione anche temporale, straordinario.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Il CNAPPC nell'auspicare una improcrastinabile riforma della modalità di svolgimento dell'Esame di Stato, augura buon lavoro a tutti i Componenti delle commissioni, per il servizio reso alla categoria.

Vista l'importanza dell'argomento si invitano i Consigli degli Ordini a mettere a conoscenza i Commissari di Esami di Stato delle Linee di Indirizzo allegate alla presente e della circolare n. 58/2020.

Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Università, Tirocini ed Esami di Stato
(arch. Paolo Malara)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All. c.s.:

LINEE DI INDIRIZZO per le commissioni esami di Stato Luglio 2020

CNAPPC - CUIA

Riferimenti:

D.P.R. n. 328/2001

Ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019

DM n.38 del 24.04.2020

D.M. n. 57 del 29 aprile 2020

Nota MIUR del 09.05.2019

Circolare CNAPPC n. 58 dell'8.5.2020

Protocollo CNAPPC - CUIA 2017

La recente emanazione del Decreto Ministeriale n.57 del 29 aprile 2020 sancisce che, in deroga alle disposizioni normative vigenti, per la prima sessione dell'anno 2020, anche l'Esame di Stato delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, tra cui sono comprese quella di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior e pianificatore iunior (nello specifico agli articoli 15-16-17-18-19), sarà costituito da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.

Il Decreto prevede garanzie da parte degli Atenei affinché la prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

A questo scopo sono state predisposte, dalla CUIA (Conferenza Universitaria Italiana di Architettura) e dal CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), delle linee di indirizzo per supportare le commissioni nell'approccio a questa nuova esperienza prevista per la prova di abilitazione professionale e allo stesso tempo per garantire un trattamento univoco a livello nazionale per i candidati nell'auspicio di superare criticità e relativi ricorsi.

1. Organizzazione, durata e garanzie

- Per lo svolgimento della prova è necessario fissare un calendario di appuntamenti per gruppi di candidati commisurati ad uno svolgimento di ciascun colloquio individuale, di durata adeguata, prevedendo una stanza pubblica per lo svolgimento dei colloqui e una stanza privata per la consultazione della commissione.
- A garanzia della correttezza dello svolgimento della prova sarà necessario: avere la commissione al completo; registrare i colloqui con i candidati (previa comunicazione a ciascun candidato); consentire la compresenza di più candidati.

2. Svolgimento della prova orale svolta con modalità a distanza.

- Va garantito che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento riguardante ogni singolo profilo professionale;
- Per orientare le commissioni verso uno svolgimento coerente e condiviso si suggerisce di prevedere un colloquio orale che verifica l'acquisizione delle competenze in due fasi: una da

intendersi come modalità di sostituzione della prova pratica attraverso colloquio e l'altra come colloquio orale per valutare le competenze professionali acquisite.

Fase 1; modalità di sostituzione della prova pratica a distanza

Nella prima fase le commissioni possono approntare una lista di elaborati progettuali da condividere sullo schermo a cui vengano riferite domande specifiche predisposte dalle commissioni da porre ai candidati con riferimento alle specifiche competenze.

Nel caso di candidati che abbiano svolto il tirocinio professionale, la commissione utilizzerà per la discussione gli elaborati grafici riportati nel portfolio prodotto nell'ambito dell'attività di tirocinio e successivamente validato e inviato dal Consiglio dell'Ordine Provinciale competente (vedi nota Nota MIUR del 09.05.2019).

Fase 2: modalità della prova orale a distanza

Per il colloquio, le commissioni svolgeranno la prova in piena autonomia e indipendenza, tenendo conto delle competenze acquisite e maturate dai candidati, utilizzando le principali disposizioni di legge necessarie per lo svolgimento della specifica professione (a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs 50/2016, DPR 380/2001, DPR 328/2001, RD 2537/1925, D.Lgs 42/2004)



Cod. H41/H17/P2
Cod. MP/ne

Circolare n. 58

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000485
Data: 08/05/2020

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esami di Stato 2020.

Con riferimento all'epidemia da COVID-19 e a tutte le disposizioni emanate da Governo, Stato e Ministeri in questi ultimi mesi, finalizzate a fronteggiare tale l'emergenza, il Ministro dell'università e della Ricerca ha emanato gli allegati provvedimenti relativi all'esame di Stato 2020.

A) Con il DM n.38 del 24.04.2020:

- 1) Vengono traslate le date della I sessione degli esami di Stato:
 - la prima sessione degli esami di Stato per la professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020;
 - la prima sessione degli esami di Stato per la professione di Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020;
- 2) viene differito il termine per la presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato dal 22 maggio al 22 giugno 2020 e vi potranno partecipare coloro che avranno conseguito il titolo accademico, per l'accesso all'esame, entro la data prevista per l'esame;
- 3) in deroga alle disposizioni normative vigenti, viene stabilito che la nomina dei Commissari degli esami di Stato avverrà con decreto rettorale di ateneo, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento;
- 4) viene sancito che le attività strutturate di tirocinio professionale svolte ai sensi degli artt. 17.5 e 18.4 del DPR. 328/2001, attivato sulla base di apposite convenzioni tra ordini territoriali e Università, possono essere espletate in modalità a distanza; in particolare, viene specificato che andranno perseguiti gli obiettivi e le finalità previsti negli eventuali accordi stipulati dagli ordini professionali e comunque nel rispetto di quanto previsto nel DM n. 1135 dell'11 dicembre 2019, recante "*linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo*", che per comodità si allega.





B) Con il DM n.57 del 29.04.2020:

1) In deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza;

2) viene specificato che per la prima sessione dell'anno 2020, gli atenei garantiscano che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale, rinviando, per tutto quanto non espressamente disciplinato, alle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel DPR n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato.

Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Università, Tirocini ed Esami di Stato
(arch. Paolo Malara)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All. c.s.:



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Linee Guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei Tirocini Professionali effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

VISTO, in particolare, l'articolo 55-bis della citata direttiva 2005/36/CE, ai sensi del quale *“se l'accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l'autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo”* e *“le autorità competenti pubblicano le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”*;

TENUTO CONTO della citata direttiva 2013/55/UE nella parte in cui prevede che *“Il riconoscimento di un tirocinio professionale completato in un altro Stato membro dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata”*;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, e, in particolare, l'articolo 17-bis, che prevede che il *“Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studio universitario o post-universitario, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale”*, mentre per tutte le altre professioni *“le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*;

VISTO altresì il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare l'art. 6 in materia di tirocini per l'accesso alle professioni;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, di attuazione della direttiva (UE) 2016/801 dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TENUTO CONTO delle Convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

TENUTO CONTO altresì che le Università italiane riconoscono già percorsi professionali curriculari, sulla base delle Convenzioni internazionali autonomamente stipulate;

RITENUTO che il tirocinio professionale svolto all'estero deve costituire un'esperienza formativa interculturale teorico-pratica di qualità, che consenta di implementare le competenze e conoscenze acquisite nel percorso di studi svolto in Italia e avere come obiettivo principale quello di favorire l'acquisizione e l'impiego di conoscenze, competenze e qualifiche necessarie ad agevolare lo sviluppo individuale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo e internazionale, incrementando l'attrattiva dell'istruzione, della formazione professionale, della mobilità degli individui e agevolando la mobilità dei lavoratori in formazione;

RAVVISATA, infine, la necessità che le presenti linee guida costituiscano uno schema di riferimento anche per le Autorità competenti tenute alla pubblicazione delle linee guida sui tirocini professionali ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007;

DECRETA

Articolo 1

(Convenzioni quadro e accordi attuativi)

1. Le modalità di svolgimento e il percorso formativo dei tirocini professionali in uno Stato Membro devono essere specificamente individuati attraverso appositi accordi stipulati tra gli Atenei italiani e le istituzioni, le università o gli enti accreditati o riconosciuti sul territorio straniero, nonché eventuali ordini professionali esteri per le professioni che ne prevedano l'esistenza.
2. Gli accordi di cui al comma 1 tengono conto anche di quanto specificatamente previsto, laddove esistenti, dalle singole convenzioni quadro pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) e stipulate in Italia tra il M.I.U.R., il Ministero vigilante e il Presidente del Consiglio dell'Ordine professionale interessato.
3. Nell'ambito di professioni regolamentate, il principio del riconoscimento di un tirocinio curriculare professionalizzante già è riconosciuto ed effettuato in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 328/2001 e dal D.P.R. n. 137/2012 ed è subordinato alla stipula di convenzioni quadro siglate tra il M.I.U.R. e i diversi ordini professionali, dove sono stabiliti i requisiti minimi in ore o Crediti formativi Universitari (CFU), affinché il percorso formativo sia idoneo al conseguimento della laurea.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi ed esclusivamente in presenza, presso enti o professionisti di altri Stati Membri con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione.
5. Gli accordi attuativi di cui al comma 1, siglati dalle singole università con gli ordini professionali, prevedono la redazione *ex ante* di un progetto formativo sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dall'Università o Dipartimento interessati, che comprende obiettivi, tipologie di attività prevalenti, nonché le modalità di valutazione finale.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

6. I suddetti accordi dovranno altresì espressamente individuare la durata minima dei singoli tirocini, tenendo a tal fine in debita considerazione, laddove possibile, la durata minima prevista per i corrispondenti tirocini professionali svolti in Italia, recependo i criteri delle presenti linee guida nazionali.

Articolo 2

(Organizzazione e contenuti del tirocinio)

1. Le istituzioni, le università o gli enti accreditati sul territorio dello Stato Membro ospitante debbono provvedere a fornire al tirocinante la descrizione chiara degli obiettivi, dei contenuti e della durata del periodo di formazione ivi svolto; tenere in considerazione i bisogni formativi del tirocinante alla luce del background formativo e professionale, della preparazione individuale, linguistica e culturale; provvedere alla validazione delle competenze acquisite e la valutazione dei risultati ottenuti nel quadro dello specifico settore professionale; provvedere ove possibile al supporto logistico e organizzativo per la frequenza del tirocinio da parte del singolo partecipante.

2. Gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, recependo le presenti linee guida nazionali, dovranno disciplinare le modalità di organizzazione del tirocinio e di accoglienza del tirocinante, anche in relazione alle eventuali necessità di vitto, alloggio e trasporti locali, nonché di organizzazione di eventuali corsi di formazione per l'apprendimento della lingua.

3. Ai suddetti accordi dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo del progetto formativo per ciascun tirocinio contenente: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; il nominativo del tutor e del responsabile dell'organismo ospitante; gli estremi identificativi delle garanzie assicurative (ad esempio per gli infortuni sul lavoro o responsabilità civile verso terzi); la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; la professione di riferimento. L'organismo ospitante deve provvedere al monitoraggio pedagogico dei singoli partecipanti, attraverso forme di “*tutoring*” e “*mentoring*” in collaborazione con l'istituzione di invio.

Articolo 3

(Doveri del tirocinante)

1. Il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

(Compiti del supervisore)

1. Il supervisore o *tutor* è il responsabile didattico-organizzativo delle attività formativo-professionali.
2. Il supervisore o *tutor* deve possedere adeguate competenze professionali ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012, nonché degli altri corrispondenti requisiti minimi eventualmente richiesti ai supervisori o *tutor* che svolgono analoghe attività per i tirocini professionali svolti in Italia ai sensi delle normative vigenti in tema di requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio e delle sedi universitarie.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Le responsabilità del supervisore o *tutor* riguardano sia l'ambito pedagogico, sia quello organizzativo. Il supervisore o *tutor* deve, in generale, creare le condizioni per la realizzazione di tirocini di qualità. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio il supervisore o *tutor* dovrà:

- a) definire tutti gli aspetti operativi, come l'orario di svolgimento del tirocinio e le sue modalità organizzative, valutando l'apprendimento, l'impegno e la professionalità del tirocinante;
- b) sostenere il tirocinante, nel suo percorso di sviluppo professionale e personale, mantenendo con il tirocinante un contatto diretto e personale;
- c) collaborare col responsabile dell'organismo ospitante ai fini dell'organizzazione dei tirocini e nella progettazione e conduzione dei laboratori professionali;
- d) rendere edotto il tirocinante sulle regole che disciplinano l'organizzazione interna dell'organismo ospitante (quali, ad esempio, orari e controllo presenza, accesso ai locali e utilizzo delle strumentazioni necessarie) e sulle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori o professionisti del settore;
- f) garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- g) predisporre, tenere ed aggiornare idonea documentazione attestante i dati relativi allo svolgimento del tirocinio.

4. I Consigli dei Collegi territoriali degli ordini comunicano all'Università o al Dipartimento presso cui è iscritto lo studente che svolge il praticantato professionale il nominativo del professionista ospitante, che svolge il ruolo di tutor professionista.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base di una attestazione apposta dal tutor professionista e dal tirocinante nonché, quando previsto, dal tutor accademico, validata dal Consiglio del Collegio territoriale competente per territorio, al quale altresì compete la verifica dell'effettivo svolgimento del praticantato.

Articolo 5

(Programmi di scambio universitario internazionale)

1. Al fine di seguire eventuali programmi di scambio universitario internazionale, il tirocinante può svolgere periodi di tirocini all'estero e autorizzati dall'Università. Tali periodi di formazione pratica, svolti interamente in presenza, saranno riconosciuti e potranno validamente integrare la durata del tirocinio seguito in Italia se svolti in conformità alle linee guida dettate nel presente decreto. In particolare, il riconoscimento di un tirocinio professionale integrato o completato in un Stato estero può avvenire solo esclusivamente previa analisi e positiva valutazione, da parte delle autorità competenti, del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dell'avvenuto espletamento delle mansioni affidate, previamente stabilite in accordo con il supervisore del tirocinante nello Stato ospitante.

2. I tirocini professionali effettuati nei paesi terzi sono tenuti in considerazione dagli Stati membri in sede di esame di una domanda di accesso a una professione regolamentata purché siano stati previamente e positivamente valutati come idonei dalle rispettive autorità competenti, in collaborazione con il supervisore del tirocinante, in relazione ai sopracitati obiettivi da raggiungere e alle mansioni da espletare.

3. Gli obiettivi da raggiungere e le mansioni da espletare sono individuati dalle Autorità competenti in relazione alle singole specifiche professioni tenendo conto di quanto previsto dalle convenzioni quadro di cui all'articolo 1, comma 2.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Le Università interessate, in collaborazione con gli ordini professionali ove esistenti, avranno cura di stipulare programmi di scambio universitario internazionale finalizzati a consentire lo svolgimento dei tirocini professionali all'estero con Istituzioni straniere che siano riconosciute o accreditate nel paese ospitante e che, comunque, garantiscano l'erogazione di elevati livelli di formazione e qualificazione professionale nonché i più alti standard qualitativi in termini di organizzazione, igiene, sicurezza sul lavoro, assistenza e collaborazione nei confronti del tirocinante affinché quest'ultimo sia posto nelle condizioni di svolgere il periodo di formazione pratico valutativo all'estero con modalità analoghe a quelle erogate, garantite e fornite in Italia.
5. Il tirocinio curriculare internazionale svolto dagli studenti, all'interno di percorsi formativi universitari, è riconosciuto come credito formativo idoneo per ottenere il titolo di studio finale.
6. I tirocini universitari formativi e di orientamento, quando di contenuto professionalizzante, sono idonei ad assolvere in modo equivalente al periodo semestrale di tirocinio professionale extracurriculare ordinistico richiesto per l'accesso agli albi professionali.
7. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università integra lo svolgimento del tirocinio equivalente.
8. L'attuazione e la verifica di ciascuna convenzione attuativa è demandata ad un "Comitato di Garanti" composto da 4 membri, designati in numero di 2 per parte e presieduto da uno dei due componenti indicati dall'Università; di norma i membri del "Comitato dei Garanti" sono designati dalle parti nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione della convenzione attuativa.

F.to
Il Ministro
On.le Prof. Lorenzo Fioramonti



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto D.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193 e 1194 del 28 dicembre 2019;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Junior, Chimico e Chimico Junior, Ingegnere e Ingegnere Junior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Junior e Pianificatore Junior, Biologo e Biologo Junior, Geologo e Geologo Junior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Junior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, a tenore del quale:

“1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”.

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 22 del 2020;

TENUTO CONTO dell'immediata esigenza di differire, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la data della prima sessione degli esami di Stato, al fine di consentire agli Atenei di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'espletamento delle prove;

RAVVISATA altresì la necessità di consentire l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, ai candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

TENUTO CONTO delle difficoltà rappresentate da taluni atenei ed ordini professionali nel proporre i nominativi, mediante inserimento nell'apposita banca dati ministeriale, di docenti e professionisti tra i quali il M.U.R. provvede ad individuare i componenti delle commissioni d'esame;

DECRETA

Articolo 1

Differimento termini prima sessione degli esami di Stato

1. A causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, la data della prima sessione degli esami di Stato di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 1193, 1194 e 1195, in premessa citate, è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020 e per le sezioni B degli Albi è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta prima sessione d'esame, previsto dalle richiamate ordinanze del 28 dicembre 2019, è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Alla predetta sessione possono partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico, previsto per l'accesso all'esame, entro la data della prova di cui al comma 1.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l'attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.

Articolo 2

Costituzione delle commissioni d'esame

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d'esame.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 28 dicembre 2019 indicate in premessa.

Articolo 3

Tirocinio professionale

1. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
2. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. n. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Nelle more della ridefinizione delle modalità di organizzazione e svolgimento degli esami di Stato di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con riferimento alla prima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019 si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle predette ordinanze ministeriali, nel d.P.R. n. 328/2001, nonché alle ulteriori disposizioni vigenti in relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Iunior, Chimico e Chimico Iunior, Ingegnere e Ingegnere Iunior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Iunior e Pianificatore Iunior, Biologo e Biologo Iunior, Geologo e Geologo Iunior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Iunior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193 e 1194 del 28 dicembre 2019;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i dd.P.C.M. 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui:

“1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.”;

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 22/2020 cit., in particolare con riguardo all'organizzazione e alle modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato dell'anno 2020 di tutte le predette professioni;

RAVVISATA altresì la necessità di consentire lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, anche in costanza dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*, nonché l'eventuale conclusione della seconda sessione 2019 ancora in corso;

VISTI i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI), trasmessi in data 20 aprile 2020;

VISTI, altresì, i pareri favorevoli della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), dell'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale, e del Consiglio Nazionale Attuari, trasmessi in data 21 aprile 2020;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e dell'Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale, trasmessi in data 22 aprile 2020;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Nazionale degli Ingegneri trasmesso in data 23 aprile 2020;

VISTO, infine, il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari trasmesso in data 27 aprile 2020;

DECRETA :

Art. 1

Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Con riferimento alla prima sessione dell'anno 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente da
MANFREDI GAETANO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E
RICERCA



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto D.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193 e 1194 del 28 dicembre 2019;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Junior, Chimico e Chimico Junior, Ingegnere e Ingegnere Junior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Junior e Pianificatore Junior, Biologo e Biologo Junior, Geologo e Geologo Junior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Junior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”* e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, a tenore del quale:

“1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”.

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 22 del 2020;

TENUTO CONTO dell'immediata esigenza di differire, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la data della prima sessione degli esami di Stato, al fine di consentire agli Atenei di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'espletamento delle prove;

RAVVISATA altresì la necessità di consentire l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle OO.MM. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, ai candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

TENUTO CONTO delle difficoltà rappresentate da taluni atenei ed ordini professionali nel proporre i nominativi, mediante inserimento nell'apposita banca dati ministeriale, di docenti e professionisti tra i quali il M.U.R. provvede ad individuare i componenti delle commissioni d'esame;

DECRETA

Articolo 1

Differimento termini prima sessione degli esami di Stato

1. A causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, la data della prima sessione degli esami di Stato di cui alle ordinanze ministeriali del 28 dicembre 2019, nn. 1193, 1194 e 1195, in premessa citate, è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020 e per le sezioni B degli Albi è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla anzidetta prima sessione d'esame, previsto dalle richiamate ordinanze del 28 dicembre 2019, è differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Alla predetta sessione possono partecipare i candidati che conseguono il titolo accademico, previsto per l'accesso all'esame, entro la data della prova di cui al comma 1.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l'attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.

Articolo 2

Costituzione delle commissioni d'esame

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d'esame.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla prima sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 28 dicembre 2019 indicate in premessa.

Articolo 3

Tirocinio professionale

1. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
2. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. n. 1135 dell'11 dicembre 2019 recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Nelle more della ridefinizione delle modalità di organizzazione e svolgimento degli esami di Stato di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con riferimento alla prima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019 si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle predette ordinanze ministeriali, nel d.P.R. n. 328/2001, nonché alle ulteriori disposizioni vigenti in relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R.

IL MINISTRO

Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente da MANFREDI GAETANO
Organizzazione: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
Data: 24/04/2020 20:01:45



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Iunior, Chimico e Chimico Iunior, Ingegnere e Ingegnere Iunior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Iunior e Pianificatore Iunior, Biologo e Biologo Iunior, Geologo e Geologo Iunior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Iunior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193 e 1194 del 28 dicembre 2019;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i dd.P.C.M. 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui:

“1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.”;

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 22/2020 cit., in particolare con riguardo all'organizzazione e alle modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato dell'anno 2020 di tutte le predette professioni;

RAVVISATA altresì la necessità di consentire lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, anche in costanza dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*, nonché l'eventuale conclusione della seconda sessione 2019 ancora in corso;

VISTI i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI), trasmessi in data 20 aprile 2020;

VISTI, altresì, i pareri favorevoli della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), dell'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale, e del Consiglio Nazionale Attuari, trasmessi in data 21 aprile 2020;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e dell'Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale, trasmessi in data 22 aprile 2020;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Nazionale degli Ingegneri trasmesso in data 23 aprile 2020;

VISTO, infine, il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari trasmesso in data 27 aprile 2020;

DECRETA :

Art. 1

Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Art. 2

Disposizioni finali


1. Con riferimento alla prima sessione dell'anno 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi



[Mappa del sito](#)
[Guida al sito](#)

[Home](#) [Normativa](#)



▼ **Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti**

XIV Legislatura

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2
(Istituzione di sezioni negli albi professionali)

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
 - a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3
(Istituzione di settori negli albi professionali)

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4
(Norme organizzative generali)

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5
(Esami di Stato)

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6
(Tirocinio)

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7 (Valore delle classi di laurea)

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8 (Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

CAPO I

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 9 Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

CAPO II

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

Art. 10 (Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

- a) agronomo e forestale;
- b) zoonomo;
- c) biotecnologico agrario.

4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agronomo e forestale iunior;
- b) zoonomo;
- c) biotecnologo agrario.

5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "Sezione B - agronomi e forestali iuniores", "Sezione B - zoonomi", "Sezione B - biotecnologi agrari".

Art. 11 (Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
- e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
- f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
- g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
- h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
- i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
- c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
- d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
- e) la certificazione del benessere animale;
- f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
- g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
- h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
- b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
- c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
- d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
- e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
- f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
- g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
- h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
- i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

Art. 12
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:
 - a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
 - b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
 - c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;ù
 - d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
 - e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
 - f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
 - g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
 - h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
 - i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
 - l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
 - m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

Art. 13
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
 - a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
 - 1) Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 - 2) Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
 - b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
 - 1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
 - c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
 - 1) Classe 1 - Biotecnologie.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;
 - c) una prova pratica articolata:
 - 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico stimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
 - 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico stimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
 - 3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;
 - 4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;
 - d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre:
 - 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;

2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;

3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea;

4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.

Art. 14 (Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

CAPO III

PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Art. 15 (Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

- a) architettura;
- b) pianificazione territoriale;
- c) paesaggistica;
- d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
- b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;
- c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
- d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.

4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

- a) architettura;
- b) pianificazione.

5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;
- b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.

6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore architettura", "Sezione A - settore pianificazione territoriale", "Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore architettura", "Sezione B - settore pianificazione".

Art. 16
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":

- a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":

- a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- b) la redazione di piani paesistici;
- c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

- a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore "architettura":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

b) per il settore "pianificazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
- 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
- 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Art. 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

- 1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

- 1) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- 2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

- 1) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- 2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- 3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

- 1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
- 2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
- 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
- 3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
- 4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
- 2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
- 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
- 2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
- 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":

- 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
- 2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.

5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore "architettura":

- 1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
- 2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "pianificazione":

- 1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- 2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per il settore "architettura":

- 1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
- 2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
- 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
- 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;

b) per il settore "pianificazione":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
- 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
- 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
- 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 19
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
 - a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

CAPO IV

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

Art. 20
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione degli assistenti sociali specialisti" e "Sezione degli assistenti sociali".

Art. 21
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:
 - a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
 - e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
 - f) ricerca sociale e di servizio sociale;
 - g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
 - a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
 - b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

- d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;
- e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.

Art. 22

(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
- b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
- c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 23

(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 6- Scienze del servizio sociale.

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
- b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
- c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;
- d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 24

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.

CAPO V

PROFESSIONE DI ATTUARIO

Art. 25

(Sezioni e titoli professionali)

- 1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.
- 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.
- 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario inior.

4. L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni "Sezione degli attuari" "Sezione degli attuari iuniores".

Art. 26 (Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

- a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
- b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
- c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);
- d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura;
- e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni;
- f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
- g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.

2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:

- a) la gestione delle procedure di controllo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;
- b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;
- c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;
- d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
- e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.

Art. 27 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) Classe 19/S - Finanza;
- b) Classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
- c) Classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;
- d) Classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;
- b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
- c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli Enti di previdenza;
- d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.

Art. 28
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
- b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
- c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
- d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.

Art. 29
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.

CAPO V
PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 30
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi iuniores".

Art. 31
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

- a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;
- b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
- c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
- e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
- g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
- i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

- a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
- b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
- c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
- d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
- e) procedure di controllo di qualità.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Art. 32

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
 - a) Classe 6/S - Biologia;
 - b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
 - c) Classe 8/S - Biotecnologie industriali;
 - d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
 - e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
 - f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
 - d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

Art. 33

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
 - a) Classe 12 - Scienze biologiche;
 - b) Classe 1 - Biotecnologie;
 - c) Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
 - b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
 - d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

Art. 34

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.

CAPO VII

PROFESSIONE DI CHIMICO**Art. 35****(Sezioni e titoli professionali)**

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores".

Art. 36**(Attività professionali)**

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:

- a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
- c) studio e messa a punto di processi chimici;
- d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
- e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

- a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
- b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
- c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
- d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
- e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
- f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
- g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
- h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
- i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
- m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;
- n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

Art. 37**(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)**

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
- b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
- c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
- b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

Art. 38

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;
- b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
- b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.

Art. 39

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.

CAPO VIII

PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 40

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.

4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei geologi", "Sezione dei geologi iuniores".

Art. 41

(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

- a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
- b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
- c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e

- consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
- d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
- e) le indagini e la relazione geotecnica;
- f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;
- g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
- h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
- i) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
- l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
- m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
- n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
- o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
- p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
- q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
- r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
- s) le attività di ricerca.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:

- a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
- b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
- c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
- d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
- e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
- f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
- h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteorologici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
- i) le analisi dei materiali geologici;
- l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
- m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
- n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

Art. 42

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
 - a) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;
 - b) Classe 85/S - Scienze geofisiche;
 - c) Classe 86/S - Scienze geologiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
- b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.

Art. 43

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - scienze della terra.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
 - b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
 - d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta.

Art. 44

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.

CAPO IX

PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 45

(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
 - a) civile e ambientale;
 - b) industriale;
 - c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
 - b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
 - c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
 - b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
 - c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

Art. 46
(Attività professionali)

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

- 1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE ;
- 2) Classe 28/S - Ingegneria civile;
- 3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

- 1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
- 2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- 3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;
- 4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

- 5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
- 6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
- 7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- 8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
- 9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
- 10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

- 1) Classe 23/S - Informatica;
- 2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- 3) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- 4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- 5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
- 6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- 7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 48

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

- 1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
- 2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore industriale:

- 1) Classe 10 - Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione:

- 1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
- 2) Classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

CAPO X

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 50 (Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "Sezione degli psicologi", "Sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 51 (Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
 - a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
 - b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
 - c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior:
 - a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali;
 - b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
 - c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
 - d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;
 - e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
 - f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e ormativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;
 - g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.

Art. 52 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
- b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
- c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
- d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Art. 53

(Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)

1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
- b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
- c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
- d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.

Art. 54

(Norme finali e transitorie)

1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.

3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.

CAPO XI

Art. 55

(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

- a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
- b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
- c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
- d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti

nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

ALBO PROFESSIONALE	DIPLOMI UNIVERSITARI
Dottore agronomo e dottore forestale Sezione B	Biotechnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Agrotecnico	Biotechnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Architetto Sezione B Settore architetto tecnico Settore pianificatore tecnico	Edilizia Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno Operatore tecnico ambientale Sistemi informativi territoriali Tecnico di misure ambientali Valutazione e controllo ambientale
Assistente sociale	Servizio sociale
Attuario Sezione B	Moneta e finanza Scienze assicurative Tecniche finanziarie e assicurative
Biologo Sezione B	Analisi chimico-biologiche Biologia Biotechnologie industriali

	<p>Tecnici in biotecnologie Tecnico dello sviluppo ecocompatibile Tecnico sanitario di laboratorio biomedico</p>
Chimico Sezione B	<p>Analisi chimico-biologiche Chimica Tecnologie farmaceutiche Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico</p>
Geologo Sezione B	<p>Geologia Geologia per la protezione dell'ambiente Prospettore geologico</p>
Geometra	<p>Edilizia Ingegneria delle infrastrutture Sistemi informativi territoriali</p>
<p>Ingegnere Sezione B Settore civile e ambientale</p> <p>Settore industriale</p> <p>Settore dell'informazione</p>	<p>Economia e ingegneria della qualità Edilizia Ingegneria civile Ingegneria dell'ambiente e delle risorse Ingegneria delle infrastrutture Ingegneria Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile Ingegneria aerospaziale Ingegneria biomedica Ingegneria chimica Ingegneria dei materiali Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria elettrica con teledidattica Ingegneria energetica Ingegneria industriale Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile Ingegneria meccanica Produzione industriale Scienza e ingegneria dei materiali Tecnologie industriali e dei materiali Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria dell'automazione Ingegneria elettronica Ingegneria informatica Ingegneria logistica e della produzione Economia e ingegneria della qualità Ingegneria biomedica</p>
Perito agrario	<p>Biotecnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia</p>

Perito industriale	Edilizia Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria meccanica Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria energetica Metodologie fisiche Analisi chimico-biologiche Chimica Informatica Ingegneria aerospaziale Ingegneria chimica Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria elettronica Ingegneria informatica Scienze e tecniche cartarie Tecnologie alimentari
--------------------	---

Data a Roma, addì 5 giugno 2001

NOTE

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".

- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:

"18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Nota all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e' il seguente:

"Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale;

d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;

g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e

- forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
- p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
- r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
- z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
- aa) le funzioni peritali e di arbitro in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
- bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
- cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti."

Nota all'art. 16:

- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti".

Nota all'art. 17:

- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura".

Nota all'art. 19:

- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.

Nota all'art. 26:

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario) è il seguente:

"Art. 3. - Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare:

- a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;
- b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

- c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;
 - d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a);
 - e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;
 - f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;
 - g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
 - I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n. 174 e 175, riguardano rispettivamente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
 - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".

Nota all'art. 36:

- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, contiene "Norme per la sicurezza degli impianti". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Nota all'art. 47:

- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.

Nota all'art. 50:

- Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è il seguente: "Ordinamento della professione di psicologo".

Nota all'art. 55:

- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"Art. 69. - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale."

HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°

Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni

Al C.N.A.P.P.C.

Alla c.a. dell'Arch. Paolo Malara

Oggetto: richiesta parere sugli Esami di Stato – Applicazione DPR 328/2001.

Con riferimento alla richiesta prot. 435 del 3 aprile 2019, riguardante l'oggetto e nelle more di una eventuale modifica del DPR 328/2001, si ritiene che, nel caso di partecipazione documentata ad attività strutturate di tirocinio professionale, attivate sulla base di apposite convenzioni fra Ordini ed Università, sia necessario fornire un chiarimento sui contenuti della prima prova scritta, seconda prova delle quattro previste.

Fermo restando che il citato regolamento non prevede espressamente ulteriori esoneri oltre a quello della prova pratica, si ritiene che comunque il rispetto dello spirito della norma, imponga comunque lo svolgimento in sede di esame di stato di tutte le restanti prove.

Tenuto conto che la seconda prova d'esame (prima prova scritta), di cui al citato regolamento, ha contenuti strettamente collegati alla prima prova d'esame (prova pratica), si ravvisa la necessità di collegare tale seconda prova alle attività pratiche svolte dai candidati nell'ambito del tirocinio, attività che andranno opportunamente documentate nell'ambito di un portfolio progettuale.

Ciò implica la necessità di acquisire preventivamente da parte delle Commissioni, non solo la mera certificazione di conclusione del tirocinio, ma anche la documentazione ritenuta adeguata a delineare le attività pratiche effettuate durante il tirocinio stesso.

Pertanto la seconda prova d'esame (prima prova scritta) dovrà essere basata su uno dei lavori presentati nel portfolio del candidato selezionato dalla Commissione, nel rispetto della successione delle prove d'esame ed in analogia con quanto previsto dall'art.17, comma 3, lettera a) punto 2), ovvero: "2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;" .

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia Melina)

Il responsabile del procedimento: vanda.lanzafame@miur.it tel +39 06 5849 6083



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante la “Nomina dei Ministri”, con il quale l’Onorevole professor Lorenzo Fioramonti è stato nominato Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;
- VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente “Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l’abolizione del tirocinio ai fini dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di biologo”;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo”;
- VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo” e “Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”;
- VISTO il Decreto Legge 9 maggio 2003, n.105 che introduce i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità» al posto del titolo di psicologo iunior;
- VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”;
- VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante “Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale”;
- VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”;
- VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente “Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale”;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;
- VISTA la richiesta congiunta delle Università La Sapienza e Roma Tre, trasmessa con nota prot. n. 4115/2014 ed approvata con parere CUN del 28.01.2015, volta ad istituire un’unica sede amministrativa e di svolgimento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo, da attribuirsi ad anni alterni ai due atenei;
- VISTA la richiesta congiunta delle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia trasmessa con nota del 13.11.2017, volta ad istituire un’unica sede da svolgersi ad anni alterni nei due atenei per gli esami di stato per l’esercizio alle professioni di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e Forestale iunior, Biotecnologo agrario;
- VISTO il Decreto ministeriale del 23 marzo 2018, con il quale, ai sensi della Legge n.3 dell’11 gennaio 2018, il Ministero della Salute ha definito il nuovo ordine professionale dei chimici e dei fisici, ma non ha ancora definito gli ambiti di attività professionale riservati ai Fisici, necessari al fine di individuare le relative prove dell’esame di stato;
- UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 25 settembre 2019;

ORDINA:

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2020 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 22 maggio 2020 e alla seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2020 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 16 ottobre 2020 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente, come indicato nel DPR 328/2001 per le singole professioni citate all'art.1, o equiparate ex DI 9 luglio 2009 , ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di €49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

c) eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM 51 e i laureati della classe 34 e della classe L 24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

ART. 5

I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario	Roma
Chimico	Bologna
Ingegnere	Trento
Architetto	Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Bolzano
Biologo	Bologna
Geologo	Bologna
Psicologo	Trieste



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Assistente sociale

Trento

ART. 6

I candidati all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

ART. 7

I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

ART. 8

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 16 giugno 2020 e per la seconda sessione il giorno 16 novembre 2020. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 22 giugno 2020 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2020.

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

IL MINISTRO

On. Prof. Lorenzo Fioramonti



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2020**

PROFESSIONE

SEDI

**ATTUARIO
e ATTUARIO IUNIOR**

ROMA 'La Sapienza'
TRIESTE

**CHIMICO
e CHIMICO IUNIOR**

BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CATANIA
COMO (Univ. dell'Insubria)
COSENZA (Univ. della Calabria)
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
ROMA 'La Sapienza'
SALERNO
SASSARI
TORINO
TRIESTE
VENEZIA (Chim. Ind.)



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**INGEGNERE
E INGEGNERE JUNIOR**

ANCONA
BARI (Politecnico)
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BERGAMO
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMERINO (settore Ingegneria dell'informazione)
CAMPOBASSO (Univ. Del Molise)
CASSINO
CASTELLANZA (VA) Lib. Univ. C. Cattaneo
CATANIA
COSENZA (Univ. della Calabria)
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO (Politecnico)
MILANO BICOCCA (settore ingegneria dell'informazione)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (Università della Campania-L.Vanvitelli)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
REGGIO CALABRIA
ROMA 'La Sapienza'
ROMA 'Tor Vergata'
ROMA TRE
ROMA (Campus Bio-Medico)
SALERNO
TORINO (Politecnico)
TRENTO
TRIESTE
UDINE
VENEZIA" Ca' Foscari"(settore ingegneria dell'informazione)



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ARCHITETTO
PIANIFICATORE
PAESAGGISTA
CONSERVATORE
ARCHITETTO IUNIOR
PIANIFICATORE IUNIOR**

BARI (Politecnico)
MATERA (Univ. della Basilicata)
CAGLIARI
CAMERINO
CATANIA
CESENA (Univ. Bologna)

FERRARA
FIRENZE
GENOVA
MILANO (Politecnico)
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (Università della Campania-L. Vanvitelli)
PALERMO
PARMA
PERUGIA
PESCARA (Univ. 'G. D'Annunzio)
ROMA 'La Sapienza'
REGGIO CALABRIA
SALERNO
SASSARI
TORINO (Politecnico)
TRIESTE
VENEZIA (Ist. Architettura)

**BIOLOGO
E BIOLOGO IUNIOR**

ANCONA
BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CAMPOBASSO (Università del Molise)
CATANIA



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

COSENZA (Univ. della Calabria)
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (Università della Campania-L. Vanvitelli)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
ROMA (Univ. La Sapienza)
ROMA (Univ. Tor Vergata)
SASSARI
SIENA
TORINO
TRIESTE
URBINO
VARESE (Univ. dell'Insubria)
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VITERBO (Univ. della Tuscia)

**GEOLOGO
E GEOLOGO IUNIOR**

BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CHIETI
COSENZA (Univ. della Calabria)
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
SIENA
ROMA Univ. Roma Tre (Univ. Roma La Sapienza)
TORINO
TRIESTE
URBINO

**PSICOLOGO
DOTTORE IN TECNICHE
PSICOLOGICHE PER I
CONTESTI SOCIALI,
ORGANIZZATIVI E DEL
LAVORO
DOTTORE IN TECNICHE
PSICOLOGICHE PER I
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITA'**

BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CHIETI (G. D'Annunzio)
ENNA "KORE" (Università di CATANIA)
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO – Bicocca
NAPOLI (Univ. FedericoII)
NAPOLI (Università della Campania-L.Vanvitelli)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
ROMA 'La Sapienza'
TORINO
TRIESTE
URBINO



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**DOTTORE AGRONOMO
E DOTTORE FORESTALE
AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR
BIOTECNOLOGO AGRARIO**

ANCONA
BARI
Univ. BOLOGNA (Modena e Reggio)
BOLZANO
CAMPOBASSO
CATANIA
FIRENZE
MILANO (Univ. Statale)
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PERUGIA
PIACENZA (Univ. Cattolica)
PISA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
SASSARI
TORINO
UDINE
VITERBO (Univ. della Tuscia)

**ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
ASSISTENTE SOCIALE**

ANCONA
BARI
BOLOGNA
CAMPOBASSO (Univ. del Molise)
CASSINO
CATANIA



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CATANZARO
CHIETI (Univ. G.D'Annunzio)
COSENZA (Univ. della Calabria)
FIRENZE
GENOVA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO - BICOCCA
NAPOLI (Federico II)
NAPOLI(Ist.Univ.Suor Orsola Benincasa)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PERUGIA
PISA
ROMA TRE
ROMA(Lib.Univ.M.SS.Assunta LUMSA)
SASSARI
SIENA
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VERONA

CONSIGLIO NAZIONALE
ARCHITETTI P.P.C.

Data

Codice

21 NOV. 2017

HGI

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

la **Conferenza Universitaria Italiana di Architettura (CUIA)** con sede in Firenze Via della Mattonaia, 8 (CF 97691060012), rappresentata dal Presidente Saverio Mecca, domiciliato per la carica presso la sede della CUIA,

e

il **Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**, con sede in Roma Via Santa Maria dell'Anima, 10 (CF 80115850580), di seguito per brevità anche CNAPPC, in persona del Presidente e Legale Rappresentante arch. Giuseppe Cappochin, domiciliato per la carica presso la sede del CNAPPC ed autorizzato a firmare il presente atto nella qualità di Presidente del CNAPPC

di seguito definite "Parti"

Visto il DPR 7 agosto 2012 n 137 art. 7

Visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270

Visto il Dlgs del 28 gennaio 2016 n. 15

CONSIDERATO che al CNAPPC è demandato, tra l'altro, il compito di definire modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento formativo da parte degli iscritti.

CONSIDERATO che con il "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" approvato dal CNAPPC il 31 maggio 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2017 e le *Linee Guida* approvate dal CNAPPC in data 21 dicembre 2016 emanate in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, il CNAPPC ha stabilito

le norme secondo cui gli iscritti debbano ottemperare all'obbligo formativo;

CONSIDERATO che all'art. 7, comma 2 DPR 137/2012, gli Ordini territoriali possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione, cooperazione o *convenzione* con altri idonei soggetti mantenendo propria la responsabilità culturale e scientifica degli eventi.

CONSIDERATO che all'art. 7, comma 4 DPR 137/2012 Formazione continua con apposite convenzioni *"tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari"*;

CONSIDERATO che all'art 5 comma 7 DM 22 ottobre 2004, n. 270 *"Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso"*.

CONSIDERATO che all'art 10 comma 5 lettera e DM 22 ottobre 2004, n. 270 nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, oltre alle attività qualificanti i corsi di studio potranno prevedere *"attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni"*.

CONSIDERATO che Il D.Lgs del 28 gennaio 2016 n. 15, che recepisce la direttiva europea sulle qualifiche professionali (direttiva 2013/55/Ue), oggi pone grande attenzione al valore del tirocinio quale strumento di raccordo tra

formazione universitaria e professione.

CONSIDERATO che l'art. 11 comma 4 lettera e DM 22 ottobre 2004, n. 270

prevede che per la definizione degli obiettivi dei corsi di laurea "*le determi-*

nazioni sono assunte dalle università previa consultazione con le organizza-

zioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle profes-

sioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e

degli sbocchi professionali."

CONSIDERATO che il CNAPPC ha istituito il *Dipartimento Università, Esami*

di Stato e Tirocinio il cui obiettivo principale è quello di promuovere forme di

collaborazione tra Università e Ordini, in materia di informazione, orienta-

mento, formazione, cultura e comunicazione attinenti l'architettura;

RITENUTO di dover definire, attraverso un Protocollo di intesa tra la CUIA e

il CNAPPC, il modello organizzativo e il programma delle attività per la valo-

rizzazione della professione di Architetto, orientamento e formazio-

ne/accesso alla professione dei giovani laureati e dei professionisti;

È interesse delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo

d'intesa per regolare i reciproci rapporti e le modalità di impiego di ri-

orse, mezzi e personale, nelle attività concordate.

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E RITENUTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse ed obiettivi

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo intesa. Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si rendono disponibili ad attivare la più ampia collaborazione per sviluppare azioni comuni tese alla valorizzazione della figura dell'Architetto e a far sì che la formazione dell'Architetto, la formazione/accesso alla professione dei giovani laureati e dei professionisti abbia un ruolo primario negli obiettivi programmatici delle due istituzioni, assegnando alla conoscenza un concreto valore strategico e per attivare occasioni di confronto e condivisione sui temi dell'architettura, dello sviluppo della città e del territorio, e della pratica professionale coordinando le iniziative e le attività in modo da evitare la frammentazione degli interventi e ottimizzando le risorse impiegate. Il presente accordo inoltre stabilisce regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari tra i consigli nazionali e le università.

ART. 2

Obiettivi programmatici

1. Progettare azioni comuni di promozione della professione di architetto attraverso una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione rivolta alle scuole primarie e secondarie anche finalizzata all'orientamento pre-universitario e organizzazione open day unico nazionale;
2. attivare una reale partecipazione degli Ordini ai Comitati di indiriz-

- | | |
|--|---|
| | |
| | zo/partecipazione con contributi sui percorsi formativi e attivare sinergie per |
| | inserire nei percorsi formativi universitari i temi deontologici e ordinamentali; |
| | 3. disciplinare e sviluppare una metodologia condivisa per il tirocinio per |
| | l'ammissione alla professione anche attraverso specifiche convenzioni ed in |
| | accordo con le Regioni; |
| | 4. rivedere e riformulare le prove dell'Esame di Stato; |
| | 5. attivare percorsi di aggiornamento e sviluppo professionale, percorsi di al- |
| | ta specializzazione, master, corsi di perfezionamento previa stipula accordi |
| | attuativi tra Ordini territoriali e Università; |
| | 6. rafforzare la qualità della formazione e lavorare all'integrazione tra profes- |
| | sione, formazione e ricerca e all'attivazione di una maggiore sinergia tra |
| | l'ambito professionale e quello universitario. |

ART. 3

Aspetti organizzativi

	Ogni attività prevista nella presente Convenzione si esplicherà nel rispetto
	della normativa che disciplina il funzionamento del CNAPPC e della CUIA.
	Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella
	previsione del presente Protocollo, per loro natura necessitino di una speci-
	fica regolamentazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di
	appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle
	relative materie, dovranno essere conformi a quanto pattuito nel presente
	Protocollo.

ART. 4

Responsabili e Comitato di coordinamento

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per il CNAPPC, il Presidente, Arch. Giuseppe Cappochin;

b) per la CUIA, il Direttore Arch. Mecca Saverio;

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Per attuare le azioni di cui al presente Protocollo le parti si avvalgono di un "Comitato di coordinamento", di seguito denominato "Comitato", con il compito di programmare, condividere, sviluppare, approvare e monitorare tutte le attività relative alla collaborazione tra le Parti.

Il Comitato è composto da tre membri per la CUIA e tre membri per il CNAPPC.

I membri del Comitato eleggono al loro interno il Presidente, che ha un incarico annuale a rotazione.

Il Comitato si riunisce periodicamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e, comunque, ogniqualvolta le Parti ne facciano formale richiesta.

Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso economico, salvo i rimborsi spese a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

ART. 5

Attività di comunicazione

Le Parti concordano sulla necessità di promuovere attività di comunicazione per una maggiore conoscenza e diffusione degli obiettivi del presente Protocollo.

L'uso congiunto dei loghi del CNAPPC e della CUIA potrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e previa approvazione puntuale da parte dei due soggetti che sottoscrivono il presente protocollo.

ART. 6

Durata

Il presente Protocollo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale.

ART. 7

Modifiche e integrazioni

Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo previamente approvato con deliberazione dei competenti organi di ciascuna Parte, che entrerà in vigore tra le Parti stesse solo dopo la relativa sottoscrizione.

ART. 8

Registrazione

Il presente atto è sottoscritto ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, 28 ottobre 2017

Per la CUIA

Per il CNAPPC

Il Presidente

Il Presidente

(Prof. Saverio Mecca)

(Arch. Giuseppe Cappochin)

